



STATUTO SOCIALE

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
nella seduta del 10.05.2024**

Associazione Sportiva Dilettantistica
POLISPORTIVA TREZZANO
SEDE via Manzoni 10
20090 Trezzano sul Naviglio MI
mail: info@polisportivatrezzano.it
pec: polisportivatrezzano@pec.it
Codice fiscale 97015070150
Partita Iva 12357390157

Am. B. B. B.

G. R.

POLISPORTIVA TREZZANO A.S.D.
STATUTO SOCIALE

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 - Denominazione**
- Art. 2 - Oggetto Sociale e Scopi**
- Art. 3 - Organizzazione**
- Art. 4 - Settori**
- Art. 5 - Affiliazioni, Riconoscimento a fini sportivi e certificazione**
- Art. 6 - Durata**
- Art. 7 - Soci**
- Art. 8 - Quote Associative**
- Art. 9 - Diritti dei soci**
 - Art. 9.1 - Doveri dei soci**
 - Art. 9.2 - Decadenza dei soci**
- Art. 10 - Organi Sociali**
- Art. 11 - Convocazione dell'assemblea e diritto di voto**
- Art. 12 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**
- Art. 13. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**
- Art. 14 - Presidente**
- Art. 15 - Vice Presidente**
- Art. 16 - Segretario**
- Art. 17 - Consiglio Direttivo**
- Art. 18 - Collegio dei Probiviri**
- Art. 19 - Decadenza degli organi associativi**
- Art. 20 - Obblighi di comunicazione**
- Art. 21 - Bilancio**
- Art. 22 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**
- Art. 23 - Prestazioni di Lavoro e Volontari**
- Art. 24 - Modifiche dello Statuto**
- Art. 25 - Scioglimento**
- Art. 26 - Patrimonio**
- Art. 27 - Devoluzione del patrimonio**
- Art. 28 - Clausola compromissoria**
- Art. 29 - Norma di rinvio**

Ag. Bohn Bl

42 R

STATUTO SOCIALE

ESENTE BOLLO EX D.P.R. 26/10/1972, NR. 642, TAB. B, ART. 27-BIS

Art. 1 – Denominazione

È costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, denominata POLISPORTIVA TREZZANO A.S.D.

con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Alessandro Manzoni N° 10 - CAP 20090 con Codice Fiscale 97015070150.

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Per comodità verrà successivamente denominata con il semplice abbreviativo di "POLISPORTIVA".

Nella corrispondenza o nella carta intestata potrà essere utilizzato l'acronimo "A.S.D." invece che "Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 2 - Oggetto Sociale e Scopi

L'associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- L'attività di rivendita e noleggio di materiale annesso ed accessorio alle attività sportive sopra indicate;
- L'attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti le attività sportive.

Art. 3 - Organizzazione

La POLISPORTIVA per comodità di funzionamento verrà suddivisa in vari Settori riguardanti le varie attività scelte dai Soci.

Il Consiglio di tale Settore ha autonomia di programmazione e scelte delle attività relative al Settore stesso.

Si avranno pertanto dei "Settori" dedicati a: PALLAVOLO, CICLISMO, TENNISTAVOLO, AIKIDO, NUOTO, GINNASTICA, CANOA e TEMPO LIBERO.

Ap Bach Bk
422

STATUTO SOCIALE

ESENTE BOLLO EX D.P.R. 26/10/1972, NR. 642, TAB. B, ART. 27-BIS

Art. 4 - Settori

I Soci di ogni Settore eleggeranno il proprio Consiglio Direttivo di Settore composto da un minimo di tre Consiglieri ad un massimo di nove.

Gli eletti provvederanno ad eleggere il Rappresentante del settore, il Vice Rappresentante del settore, il Segretario del settore ed a scegliere il Consigliere indicato nell'art. 17 comma "d".

L'elezione del Consiglio Direttivo del settore verrà comunicato al Presidente per la necessaria ratifica.

I Consiglieri dei "Settore" durano in carica quattro anni e comunque decadono con la decadenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere alle riunioni del proprio Consiglio Direttivo per più di cinque volte consecutive, lo stesso potrà essere considerato decaduto e sostituito con il principio di cui all'art. 20.

Qualora, per qualsivoglia causa venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri del Settore eletti, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Affiliazioni e Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

5.2 - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 7 - Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



STATUTO SOCIALE

ESENTE BOLLO EX D.P.R. 26/10/1972, NR. 642, TAB. B, ART. 27-BIS

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la podestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

L'attività dell'associazione può anche essere rivolta a coloro che, non essendo soci, si sono tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva cui l'associazione stessa è affiliata.

Art. 8 - Quote Associative

Il Consiglio direttivo può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

Il Consiglio direttivo, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 9 - Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la podestà genitoriale.

3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 9.1 - Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 9.2 - Decadenza dei soci

La qualità di associato si perde per dimissioni, da comunicare al Presidente per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica, decesso, morosità o radiazione, mancato versamento della quota associativa; nelle suddette ipotesi l'associato decade automaticamente anche dalle cariche eventualmente conferitegli. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo decorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito infruttuoso effettuato e comunicato agli associati interessati a mezzo posta ordinaria, elettronica o raccomandata (anche a mano). La radiazione verrà sancita dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni volontarie non esonerano il socio dagli impegni assunti per l'esercizio in corso.

Arum Barb
Ed
962

STATUTO SOCIALE

ESENTE BOLLO EX D.P.R. 26/10/1972, NR. 642, TAB. B, ART. 27-BIS

Art. 10 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente dell'Associazione
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il Rappresentante del Settore
- g) il Collegio dei Proviviri

Art. 11. - Convocazione dell'assemblea e diritto di voto

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'associazione. Le assemblee vengono convocate su iniziativa del Consiglio Direttivo mediante avviso affisso nei locali della sede, pubblicato sul sito e utilizzando la mail comunicata dai soci al momento dell'iscrizione, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora ed ordine del giorno inerente l'assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea dei Soci, inoltre, si riunisce ogni 4 anni, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può riunirsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervento all'assemblea, che può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, tutti i soci in regola con i doveri statutari. Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti i soci. I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale. Un socio può rappresentare al massimo 2 soci per delega scritta, anche se è membro del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dell'assemblea sarà trasmesso ai soci su richiesta mediante la mail comunicata dagli stessi.

12. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare. La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di due ore dopo la prima.

Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del presente statuto.

13. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) nominare, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- b) approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;
- c) procedere all'elezione del Consiglio Direttivo qualora siano scaduti i termini del mandato;
- d) decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci;
- e) discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

13.2 I compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- a) nominare, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- b) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione;
- c) discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Bb', 'Bb', 'Ag', and 'Gc R'.

STATUTO SOCIALE

ESENTE BOLLO EX D.P.R. 26/10/1972, NR. 642, TAB. B, ART. 27-BIS

Art. 14 - Presidente

Il Presidente del sodalizio è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'associazione è devoluta al Presidente, a cui spetta la firma sociale. Esso può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure in modo che tali attività possano essere svolte da altri soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di impedimento, la rappresentanza legale è devoluta al Vice-Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere più anziano per anzianità di presenza all'interno dell'associazione. Il Presidente dispone per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni del presidente o di un suo impedimento definitivo, decade l'intero consiglio direttivo e dovrà essere convocata l'assemblea elettiva entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 15 - Vice Presidente

Il VicePresidente del sodalizio è nominato dal Consiglio Direttivo.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario del sodalizio è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 membri e comunque sempre da un numero dispari di membri tra cui:

- a) il Presidente dell'Associazione che lo presiede,
- b) il Vice Presidente,
- c) tre o più Consiglieri, (secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea su proposta del consiglio uscente). I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.
- d) un Rappresentante per ogni settore indicato dal proprio consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN o DSA, o nella medesima sezione di una ASD/SSD affiliata ad un EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delibera sulle domande di ammissione dei soci, redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesta dai soci.

Il Consiglio Direttivo redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati e adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Borb' and initials 'A' and 'GCR'.

STATUTO SOCIALE

ESENTE BOLLO EX D.P.R. 26/10/1972, NR. 642, TAB. B, ART. 27-BIS

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Proviviri composto da tre membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Proviviri sono demandate le seguenti funzioni:

- a) esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- b) intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- c) esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) convocare l'assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell'associazione.

Il Collegio dei Proviviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare, in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età.

Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti.

Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono: per dimissioni, per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione, comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 20 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 21 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/09 e terminano il 31/08 di ciascun anno.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and the initials 'GR' at the bottom.

STATUTO SOCIALE

ESENTE BOLLO EX D.P.R. 26/10/1972, NR. 642, TAB. B, ART. 27-BIS

Art. 22 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente, su richiesta di un socio o tesserato, o comunque coerentemente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti maggiorenni tesserati e, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, di un rappresentante atleti e di un rappresentante dei tecnici per ogni federazione. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. I verbali delle suddette riunioni saranno custoditi presso la sede sociale e saranno trasmessi agli Organismi affilianti, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 23 - Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 24 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Art. 25 - Scioglimento

La proposta di scioglimento può essere presentata dal Consiglio direttivo o da un numero di associati pari ad almeno un terzo del totale. L'Assemblea convocata allo scopo delibera con voto favorevole di 3/4 dei presenti. In caso venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 26 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.



STATUTO SOCIALE

ESENTE BOLLO EX D.P.R. 26/10/1972, NR. 642, TAB. B, ART. 27-BIS

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Per quanto eventualmente non chiarito nei punti precedenti dello statuto, si rendono comunque applicabili le normative previste dall'art. 148 comma 8 del D.p.r. n. 917 del 22/12/1986, dall'art. 4 comma 7 del D.p.r. n. 633 del 26/10/1972, dal d.lgs. 36/2021.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dell'Associazione nella seduta del 10 maggio 2024.

Il Segretario

Agnese Barbara Bilancia



Il Presidente

Massimo Gangale

